

Publicato il 28/10/2024

N. 18823/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2017, proposto da
Consorzio Ecovillage, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Gattamelata, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Monte di Fiore, 22;

Idea Fimit Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano
Gattamelata, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte di
Fiore, 22;

Ecovillage Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Monte di Fiore, 22, Salvatore Di Pardo e
Andrea Latessa, Giulio Confortini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Pittori, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

per l'annullamento

della delibera di Consiglio comunale di Marino, n. 18 del 27.09.2016, pubblicata sul sito web del Comune dal 10 al 25.11.2016, avente ad oggetto: “*linee di indirizzo e delega al Sindaco ed alla Giunta del Comune di Mariano sull'area del Divino Amore/Mazzamagna/Mugilla*”; nonché di ogni altro atto a detta delibera presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusa la delibera di Giunta comunale n. 25 del 9.08.2016, avente ad oggetto “*Verifica standard urbanistici partecipazione procedimentale – atto di indirizzo ed attuazione*”, mai notificata alle odierne ricorrenti e da queste conosciuta solo per effetto della lettura della delibera consiliare qui impugnata; nonché per il risarcimento del danno arrecato al Consorzio ed ai singoli consorziati per effetto della approvazione ed attuazione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;

Viste le memorie depositate in data 17 giugno 2024, con le quali i ricorrenti hanno chiesto al Collegio di valutare la permanenza dell'interesse processuale delle ricorrenti all'annullamento delle delibere impuginate;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024 il dott. Vittorio Carchedi; vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata dall'avvocato del Comune di Marino e presente, per i ricorrenti gli Avvocati Alberto Maria Floridi e Andrea Latessa in sostituzione dell'Avvocato Gattamelata Stefano, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il Consorzio Ecovillage e le altre società ricorrenti hanno impugnato le delibere, meglio specificate in epigrafe, con le quali si delegava il Sindaco del Comune di Marino a prendere contatti con il Presidente della Regione Lazio al fine di procedere all'ampliamento della perimetrazione del Parco Regionale dell'Appia Antica ed individuare un percorso congiunto per l'annullamento in via di autotutela dei programmi urbanistici approvati, e, in particolare, del Programma Integrato di Intervento c.d. "Ecovillage", di cui sono titolari i ricorrenti;

Rilevato che:

- nel giudizio N.R.G. 6533/2018 davanti a questo TAR, Consorzio Ecovillage e Idea Fimit, Società di Gestione del Risparmio S.p.A., hanno impugnato le Delibera del Consiglio comunale n. 2/2018 e Delibera del Consiglio comunale n. 23/2018, con le quali il Comune di Marino ha disposto, in esecuzione delle delibere di indirizzo, oggetto della controversia in esame, la sospensione unilaterale del Protocollo d'Intesa del 2011, sottoscritto tra il Comune e Regione Lazio, e del già citato PRINT "Ecovillage";

- con sentenza n. 941/2022, sono state accolte le domande di annullamento proposte avverso le sopra citate delibere DCC n. 2/2018 e DCC n. 23/2018, rilevando, in particolare, che:

i) quanto alla sospensione del Protocollo d'Intesa, *“un recesso unilaterale dall'Accordo o anche una sua impropria sospensione sono illegittimi anche perché contrastanti con gli artt. 11 e 15 della legge 241/1990 poiché assunti in assenza di accordo con l'altro soggetto contraente, ossia la Regione Lazio, a cui peraltro il Comune non addebita alcun inadempimento, rendendo in tal modo anche immotivato il 'recesso' atipico”*

ii) quanto alla sospensione del PRINT "Ecovillage", *“la sua modifica, sospensione, etc... soggiace alla stessa procedura già seguita nell'ambito del suo iter di approvazione, per il principio [...] del contrarius actus: in altri termini, una rivalutazione dell'assetto del territorio già concordata con un altro Ente espressione di interessi anch'essi propri di quella*

porzione territoriale (e nel caso della Regione, anche più ampi) avrebbe necessitato una rivalutazione congiunta e procedimentalizzata secondo le norme dettate per l'approvazione del Print (adozione da parte del Consiglio Regionale, approvazione da parte della Giunta Regionale), il che non è avvenuto, con conseguente illegittimità della deliberazione impugnata”;

- sotto questo profilo (ossia l'annullamento della DCC n. 2/2018 e della DCC n. 23/2018), la sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 941/2022, è passata in giudicato, mentre sulle restanti parti, riguardanti l'annullamento delle determine regionali di archiviazione dei procedimenti di VIA e le domande di risarcimento del danno, pende appello innanzi al Consiglio di Stato (N.R.G. 6226/2022);

Osservato che, con memorie depositate in data 17 giugno 2024, i ricorrenti hanno chiesto al Collegio di valutare la permanenza dell'interesse processuale all'annullamento dei provvedimenti impugnati, evidenziando che:

- a loro avviso, a seguito della citata sentenza n. 941/2022, gli atti di indirizzo impugnati avrebbero perso *“la prospettiva di immediata lesività che aveva indotto le ricorrenti ad impugnarli”;*

- il provvedimento del Ministero della Cultura (pubblicato in G.U. n. 88 del 2.04.20), recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area sita nei Comuni di Marino, Castel Gandolfo ed Albano Laziale (denominata *“la Campagna Romana tra Via Nettunense e l'Agro Romano (Tenuta storica di Palaverta, Quarti di S. Fumia, Casette, Santa Maria in Fornarolo e Laghetto)”*), ha inciso attualmente sulla materiale possibilità di dare esecuzione al PRINT *“Ecovillage”*, determinando l'inedificabilità dell'area per cui è causa;

Ritenuto che:

- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre alcun risultato utile per la parte ricorrente;

- nel caso di specie, l'annullamento delle delibere con le quali il Comune di Marino ha disposto la sospensione unilaterale del Protocollo d'Intesa del 2011

e il PRINT “Ecovillage”, priva, come sostenuto dagli stessi ricorrenti, di qualsiasi utilità l’eventuale accoglimento del presente gravame, che aveva, per l’appunto, come obiettivo, di impedire l’esecuzione degli indirizzi formulati con le delibere impugnate;

- in tal senso, come detto, anche le considerazioni di parte, contenute nella citata memoria del 17 giugno 2024, sollecitano una dichiarazione di improcedibilità, sebbene, poi, rimandino la valutazione a questo Tribunale, sicché, a tale proposito, è possibile richiamare anche la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “[n]el caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6271/2023; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3994/2023);

Ritenuto, pertanto, che, anche prescindendo dall’assenza di autonoma portata lesiva delle delibere impugnate (essendo meri atti di indirizzo sia pure propedeutici all’annullamento in via di autotutela dei programmi urbanistici adottati), possa essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto tenuto delle circostanze sopra richiamate e delle indicazioni dei ricorrenti, raccolte nelle citate memorie del 17 giugno 2024;

Ritenuto, altresì, che la peculiarità della fattispecie e la definizione in rito del giudizio possano giustificare la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2024, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Grazia D'Alterio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Vittorio Carchedi

IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio

IL SEGRETARIO